



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente

SENTENZA

(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.23100 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

vertente **TRA**

[REDAZIONE] in liquidazione (**[REDAZIONE]**, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Caserta alla Via G.M. Bosco n.65 -Pal. Anto, presso gli Avv.ti Gianluigi Passarelli e Nicola Caccavale, dai quali, congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa giusta procura in atti

ATTRICE

E


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UNITA' TECNICO AMMINISTRATIVA (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici "ope legis" domicilia alla via Diaz n. 11

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti costituite hanno rassegnato conclusioni mediante richiamo ai propri atti e scritti difensivi, e quindi a tutte le difese svolte nel corso del giudizio, chiedendo l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 27/7/2017, la società  s.r.l. premetteva che, con incarico conferito in data 16/04/2004 dalla SACE (Servizi per l'Ambiente) s.c.p.a., aveva espletato –con decorrenza dal 24/04/2004– attività di reception (portierato), guardiania e sorveglianza presso il sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani denominato “panettone”, realizzato dal Comune di Caserta in località “Lo Uttaro”; che, con nota del 04/04/2006, la SACE comunicava alla istante l'avvenuto passaggio di consegna del sito di cui sopra alla FIBE S.p.A., in conformità a quanto sancito con ordinanza del commissario di governo N. 93/06, sicché dalla predetta data (04/04/06) il rapporto intercorrente fra la ricorrente S.I. e S. e la Sace è proseguito con la subentrante FIBE S.p.A.; che aveva continuato, fino al 10/06/2008, a svolgere le attività inerenti al servizio di reception, guardiania e vigilanza per conto della FIBE, con le medesime modalità anche temporali (24 ore su 24) e percependo lo stesso compenso che per l'innanzi gli era stato erogato dalla Sace (cioè €.6000,00 mensili Iva esclusa); che il rapporto contrattuale era in seguito proseguito con la struttura amministrativa M.I.T.O. (missione tecnica operativa) facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, subentrata alla FIBE per effetto della legge n. 21 del 27 gennaio 2006, recante “Misure per

fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della Regione Campania", di conversione del Decreto Legge 245/05 pubblicato sulla G.U. n. 279 del 30 novembre 2005, che prevedeva la risoluzione *ex lege*, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso, dei contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella Regione medesima, stabilendo altresì, -all'art. 1 comma 7- un regime transitorio durante il quale le precedenti affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti dovevano continuare a garantire ed assicurare la prosecuzione del servizio stesso, sicché la FIBE Spa, ancorché non più affidataria, dovette continuare a fornire ogni necessaria prestazione al fine di evitare interruzioni e/o turbamenti della regolarità del servizio di smaltimento rifiuti.

Tanto premesso, la società ricorrente esponeva che lo stesso art. 1 comma 7 della Legge n. 21/2006 prevedeva, inoltre, che alla copertura degli oneri connessi con le attività suddette, provvedesse il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa presentazione di regolare fatture e rendicontazione da parte delle affidatarie: in particolare, l'art. 1 comma 1 L. 6/12/2006 n. 290 assegnava al capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di Commissario delegato per l'emergenza nel settore rifiuti in Campania per il periodo necessario al superamento della emergenza e, comunque, non oltre il 31/12/2007, termine successivamente prorogato al 30/11/2008: in

attuazione del dettato normativo, il commissario delegato il dott. Goffredo Sottile, con varie ordinanze commissariali, ribadiva la necessità che le società continuassero a svolgere le attività cui erano preposte sino alla aggiudicazione dei servizi ai nuovi soggetti affidatari, sicchè la S.I. e S. s.r.l. continuò a svolgere il proprio servizio e a fatturarne i costi. Infine, in data 10 giugno 2008, avveniva il passaggio di gestione del sito di stoccaggio dalla FIBE Campania spa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Protezione Civile) e nell'occasione la FIBE invitava la ricorrente a fatturare e rendicontare per l'avvenire alla nuova autorità preposta alla gestione del sito, per cui la S.I.e S. continuava –anche al fine di preservare e tutelare la salute pubblica ed evitare altresì di incorrere in eventuali sanzioni penali in caso di abbandono ingiustificato del sito, attesa anche la pericolosità e nocività dei materiali ivi depositati– a svolgere la attività di reception, guardiania e custodia del menzionato sito di stoccaggio premurandosi di inviare le fatture comprovanti la espletata attività alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (struttura amministrativa MI.T.O. – Missione Tecnica Operativa) che, tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, rimanevano inevase.

In considerazione di quanto esposto, la ricorrente deduceva di vantare nei confronti della convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri (struttura amministrativa MI.T.O. – missione tecnico operativa) un credito di €. XXXXXXXXXX documentato da n. 10 fatture (dal n. 9 al n. 18) emesse nel periodo compreso tra giugno 2008/luglio 2009 e registrate in data 16/09/2009, per cui chiedeva all'adito Tribunale la condanna

della predetta parte convenuta al pagamento della somma suindicata.

In via subordinata, nella ipotesi in cui non fosse ravvisata la ricorrenza di un valido rapporto contrattuale fra le parti, affermava la sussistenza dei presupposti dell'azione d'ingiustificato arricchimento, chiedendo la condanna della convenuta a corrispondere lo stesso importo di €.98.400,00, ma a titolo di indebito arricchimento.

Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dall'art. 133, comma 1, lett. p), c.p.a., secondo il quale il g.a. conosce delle *“controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225”*, nonché degli atti, dei provvedimenti e delle ordinanze *“emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992”* e delle *“controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati”*.

Nel merito, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti ubicato in Caserta, località Lo Uttaro (c.d. “Panettone”), era stato gestito nel corso degli anni da vari soggetti che si sono avvicendati e cioè: Comune di Caserta, attraverso la SACE, fino al mese di aprile 2006; FIBE s.p.a.,

quale affidataria *ex lege* del servizio smaltimento rifiuti, fino al 30/06/2008; Commissario *ad acta* per la Provincia di Caserta ex OPCM 3693/2008. In particolare, affermava che la gestione FIBE va distinta in due periodi: dall'aprile 2006 al 31/12/2007, svolta ai sensi del D.L. 245/05, conv. in L. 21/06 che, nel disporre la risoluzione dei contratti di affidamento del servizio di smaltimento rifiuti in Campania, obbligava le società affidatarie a proseguire la gestione sotto il coordinamento del Commissario Delegato con previsione di rimborso, previa rendicontazione, dei costi sostenuti; dal 1° gennaio al 30 giugno 2008, la gestione è invece proseguita sulla base di un'ordinanza commissariale (N. 48/08) che imponeva il mantenimento del servizio da parte delle ex affidatarie, nelle more di un nuovo affidamento del servizio ad altri soggetti; le prestazioni per cui la società attrice reclama il pagamento, in quanto svolte nel periodo compreso tra l'11 giugno del 2008 ed il luglio del 2009, non ricadrebbero nelle norme di cui al decreto legge n. 245/2005, convertito in L. 21/2006 (art. 1 comma 7), atteso che tali norme disciplinavano il diverso periodo (compreso tra il 16/12/2005 e il 31/12/2007 ma, di fatto, prorogato fino al 30/06/2008) in cui la Fibe, precedente affidataria del servizio di smaltimento, continuò a gestire il servizio sotto il coordinamento del Commissario Delegato di Governo, mentre detto periodo era regolato dalla O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008 che all'art. 2 disponeva: "*In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di*

cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime. I commissari ad acta di cui al comma I, del presente articolo, assumono altresì la gestione degli uffici, dei siti e degli impianti già in capo alle società ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania, previa valutazione della relativa funzionalità alla complessiva gestione del servizio stesso.”

Subordinatamente, la Presidenza del Consiglio eccepiva la nullità del rapporto per mancata stipulazione di un contratto in forma scritta, prevista ad substantiam e prospettava la insussistenza dei presupposti per l'azione di indebito arricchimento.

Veniva disposto il mutamento del rito, con il passaggio al rito ordinario di cognizione; espletata istruttoria, veniva infine fissata udienza di precisazione delle conclusioni, successivamente differita dal giudice assegnatario; nelle more, la causa veniva assegnata a questo giudice che, nella udienza tenutasi il 20/01/2022 con la modalità della trattazione scritta ex art.83 co.IV del d.l. 18/2020, convertito in legge

24/4/2020 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art.221 d.l. 19/5/2020 n.34, convertito in legge 17/7/2020 n.77, assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Così riassunti gli elementi essenziali della vicenda processuale in esame, va anzitutto affermata la giurisdizione ordinaria sulla questione controversa; la Corte regolatrice ha infatti più volte chiarito che devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all'attività di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della P.A. o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. n. 90 del 2008, conv., con modif. in l. n. 123 del 2008, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. (o di soggetti ad essa equiparati), mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. un., 21/09/2018, n. 22428); infatti, ai sensi dell'art. 133, lettera c), del c.p.a., non è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardante le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né altresì, ai sensi della successiva lettera p), relativa alle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, non ricorrendo nella specie quell'agire della pubblica amministrazione, secondo moduli autoritativi, richiesto

invece per integrare i presupposti giuridico - fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale della gestione (Cass. sez. un., 15/01/2021, n. 612).

Passando al merito, si rileva anzitutto la fondatezza della eccezione di inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti e quindi di difetto di titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio, sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla pretesa azionata sulla base delle fatture e della conseguente prospettazione di un inadempimento contrattuale dell'amministrazione convenuta.

Ed invero, le prestazioni oggetto delle fatture non risultano eseguite in esecuzione di un rapporto negoziale validamente instaurato con l'Amministrazione convenuta, bensì scaturiscono da una prosecuzione "di fatto" di un rapporto negoziale precedente, instaurato con il gestore del sito Fibe s.p.a., relativo al periodo giugno 2008/luglio 2009, a sua volta prosecuzione del precedente rapporto contrattuale venuto a scadenza.

Secondo quanto prospettato dalla società attrice e confermato dalla documentazione prodotta, detta società ha svolto, sin dal 2004, presso il sito di stoccaggio provvisorio ubicato in Caserta, località Lo Uttaro, il servizio di reception (portierato), guardiania e sorveglianza; in data 4/4/2006, la SACE S.c.p.A. ha comunicato l'avvenuto passaggio di consegna del sito di stoccaggio provvisorio dal Comune di Caserta alla FIBE s.p.a., giusta Ordinanza Commissariale n. 93/06.

Con legge n. 21 del 27/1/2006, recante *“Misure per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della Regione Campania”* e di conversione del Decreto Legge 245/05, veniva prevista la risoluzione, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, di tutti i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Alla data del 31/12/2007, sebbene fosse ormai scaduto il contratto, con Ordinanza Commissariale n. 48/08, veniva disposta la prosecuzione del servizio fino all'aggiudicazione ai nuovi affidatari e comunque non oltre il 30/11/2018; in particolare, con la citata ordinanza veniva stabilito che:

“a) le società FIBE S.p.A. e FIBE Campania S.p.A. sono tenute ad assicurare la prosecuzione del servizio di smaltimento rifiuti nella Regione Campania ed a provvedere alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilità, nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario Delegato, fino alla aggiudicazione del predetto servizio ai nuovi affidatari e, comunque, non oltre il 30.11.2008;

b) le società FIBE S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., ai fini di cui al punto 1) della presente ordinanza, sono tenute a stipulare i necessari contratti con tutti i soggetti, la cui attività si renda necessaria per il corretto espletamento del servizio di smaltimento rifiuti;

c) le società FIBE S.p.A. e Fibe Campania S.p.A., sono, altresì, tenute a garantire, all'interno degli impianti nella loro disponibilità, il puntuale

rispetto della normativa dettata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) i pagamenti delle prestazioni, effettuate da società FIBE S.p.A. e Fibe Campania S.p.A. in esecuzione della presente ordinanza, saranno disposti dal Commissario delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005”.

Con la O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008, veniva poi disposto che "In attesa dell'attuazione dell'art 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107, e delle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3685 del 19 giugno 2008, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90. provvede alla nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti provinciali territoriali ove sono ubicati gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti il quale, in via sostitutiva e fino a che le province competenti non adottano le determinazioni per la gestione dei predetti impianti, assume tutte le iniziative derivanti dal trasferimento della titolarità degli impianti alle province per conto loro, assicurando che la gestione del servizio prosegua senza soluzione di continuità, adempiendo ai relativi obblighi ed esercitando le facoltà attribuite dalle disposizioni sopra richiamate alle province medesime.”

Tale regime commissariale proseguiva dunque fino al 31/12/2009, poiché a partire dal 1/1/2010 il servizio, compresa la gestione del sito in questione, passava alla Provincia di Caserta.

Nel periodo cui si riferiscono le fatture (giugno 2008/luglio 2009), vi è

stata dunque una prosecuzione di fatto dell'attività che, inizialmente svolta in forza del contratto stipulato con la Sace, in cui era poi subentrata la Fibe, è stata successivamente svolta dalla S.I.e S. senza la stipulazione formale di alcun contratto con la pubblica amministrazione qui convenuta: orbene, costituisce ormai principio giurisprudenziale consolidato quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e con la sottoscrizione in un unico documento, non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi dell'accordo, dal che deriva che le fatture prodotte in giudizio, anche se accettate, non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di integrare la forma scritta dell'accordo né di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito; per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta *ad substantiam*, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori, nè potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali, essendo atti estranei al documento contrattuale, assumono rilievo ai soli fini del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla sola fase preparatoria del negozio (Cass. 06/10/2016, n. 20033 Cass. 09/05/2018, n. 11190; Cass. 22/06/2018, n. 16562; Cass. 08/01/2020, n. 142).

Deve dunque concludersi per la infondatezza della domanda di


adempimento contrattuale, stante la nullità del dedotto rapporto negoziale per difetto della forma scritta necessaria *ad substantiam*.

A questo punto va però considerato che, già nel ricorso introduttivo, la società ██████ ha proposto domanda subordinata ex art.2041 c.c., della quale l'Amministrazione ha invece eccepito la inammissibilità ed infondatezza.

Al riguardo, occorre considerare che la giurisprudenza più recente, pacificamente afferma che il riconoscimento dell'utilità da parte della p.a. non costituisce un requisito dell'azione di arricchimento senza causa, poiché la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili, trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico, sicché, non potendosi affermare che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito costituisce requisito dell'azione di indebito, il privato, attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve solo provare — e il giudice accertare — il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, soltanto eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (Cass. sez. un., 26/05/2015, n. 10798).

Dunque, è ormai stabilito che il depauperato che agisce ai sensi dall'art.2041 c.c. nei confronti della p.a. ha l'onere di provare, solamente, il fatto oggettivo dell'arricchimento (l'esecuzione dell'opera o la fornitura del servizio), senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l'utilitas può emergere dalla mera

utilizzazione; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'*eventum utilitatis* (Cass. 26/06/2018, n. 16793; Cass. 24/04/2019, n. 11209).

Nella fattispecie non vi è stata contestazione in ordine all'effettivo e diligente svolgimento delle attività di reception e sorveglianza dell'impianto da parte della società , nei periodi cui si riferiscono le fatture allegate agli atti; inoltre, la prova testimoniale assunta nel corso dell'istruttoria ha fornito conferma sia in ordine all'espletamento del servizio che riguardo alla conoscenza e vigilanza sull'attività in questione da parte dell'ufficio del Commissario.

Quanto alla titolarità dell'arricchimento ed al conseguente obbligo indennitario, si osserva che la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi proprio sulla legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania, ha affermato che "essendo poi il Commissario Delegato per l'emergenza dei rifiuti un organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da questi nominato, e non vertendosi quindi in ipotesi di delega intersoggettiva, bensì di delega interna alla stessa amministrazione, conseguentemente gli atti del delegato non sono rapportabili al commissario stesso ma esclusivamente

all'amministrazione statale delegante, che ne risponde davanti ai terzi" (Corte Appello Napoli, Sez. I Civile, 27 gennaio 2011, n. 167); tale affermazione, che questo giudice pienamente condivide, è rafforzata dal rilievo del fatto che, con il decreto legge n. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata sostanzialmente riconosciuta, essendo stata istituita nell'ambito della stessa una "unità stralcio" finalizzata all'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania e imputabili alle strutture commissariali, ed al pagamento dei debiti ivi iscritti.

Non vi è dubbio quindi che, essendo il Commissario ad acta nominato ai sensi della O.P.C.M. 3693 del 16/07/2008 diretta emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui è delegato mediante delega interna all'amministrazione medesima, la Presidenza del Consiglio è obbligata al pagamento dell'indennizzo spettante ex art.2041 c.c. alla società attrice.

In tema di arricchimento senza causa, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va però liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace.

Passando quindi alla determinazione concreta dell'indennizzo da liquidare, va dunque considerato che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte

nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale (Corte appello Napoli, sez. III, 23/09/2020, n. 3212; Cass. 23/05/2019, n. 13967; Cass. 13/09/2016, n. 17957; Cass. 07/11/2014, n. 23780).

Pertanto, la indennità spettante alla S.I.e S. non può essere liquidata in misura pari all'intero importo fatturato, che sarebbe stato dovuto in presenza di un valido rapporto contrattuale ed avrebbe quindi compreso anche il margine di guadagno, bensì va limitato in misura tale da corrispondere alla perdita patrimoniale scaturita dall'esecuzione della prestazione di cui l'amministrazione ha beneficiato, pur non essendosi contrattualmente obbligata: a tal fine, appare indispensabile procedere ad una valutazione equitativa che induce a ritenere congruo un utile del 20% sul corrispettivo fatturato e quindi impone di ridurre in analoga misura la somma pretesa.

Ne consegue che, a titolo, di indennizzo ex art.2041 c.c., va riconosciuto l'importo complessivo di ██████████ su tale somma spettano interessi legali a far data dalla notificazione del ricorso (ovvero dal 30/10/2017) fino al soddisfo.

Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.55/14.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

1) Rigetta la domanda principale ed, in accoglimento della domanda

subordinata ex art.2041 c.c., condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della s.r.l. [REDACTED] in liquidazione del complessivo importo di €. [REDACTED], oltre interessi legali a far data dalla notificazione del ricorso (ovvero dal 30/10/2017) fino al soddisfo;

2) Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese di giudizio in favore della s.r.l. S.I. e S., che si liquidano in €. [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% nonchè IVA e CPA secondo le aliquote vigenti, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari Avv. Gianluigi Passarelli ed Avv. Nicola Caccavale.

Così deciso in Napoli il 2/5/2022

IL GIUDICE

dott. Giovanni Scotto di Carlo

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.